avvenire successivamente all'accertamento dell'esistenza e del grado di tale invalidità.

Tale impostazione depotenzia la funzione dell'efficacia antifrode in quanto può passare un notevole lasso di tempo tra il verificarsi dell'evento lesivo e l'accertamento dei postumi, cioè il momento della liquidazione del danno, a partire dal quale il dato deve essere comunicato al Casellario.

E', pertanto, auspicabile che in futuro siano apportate modifiche all'attuale testo di legge che consentano di eliminare le predette problematiche, eliminando l'esigenza dell'accertamento dei postumi invalidanti.

La banca dati del Casellario risulta suddivisa in tre rami: infortuni, responsabilità civile auto, malattie professionali ed alla data del 31.12.2004 risultano presenti nella banca dati anagrafica del Casellario centrale infortuni n. 6.062.236 soggetti. Poiché è possibile che un individuo subisca, nel tempo, anche più di un infortunio, il totale dei casi di infortuni mortali o invalidanti in modo permanente risultanti al Casellario ammonta a 6.870.274.

L'art. 21 del decreto legislativo 38/2000 stabilisce che le spese per le modifiche strutturali, l'aggiornamento delle tecnologie, il funzionamento in genere del Casellario sono anticipate dall'INAIL e, successivamente, ripartite tra gli utenti. Il contributo viene determinato, annualmente, dal Comitato, in base alla spesa effettivamente sostenuta per il servizio e commisurato ad una percentuale dei premi e contributi di assicurazione, ivi compresi, nel limite del 10 per cento, i premi di assicurazione relativi alla responsabilità civile auto, incassati nell'anno di riferimento.

Il Comitato di gestione ha deliberato, sulla base della definizione del conto consuntivo delle spese relativo all'esercizio finanziario precedente, i criteri di ripartizione dei contributi ed il relativo computo per gli utenti per ciascun anno.

Con delibera n. 2 del 2003, il Comitato ha stabilito, tra l'altro, i termini entro i quali gli utenti sono tenuti ad effettuare il pagamento dei contributi spettanti (60 giorni dalla ricezione della comunicazione), la mora e l'applicazione degli interessi legali. Scaduto il termine per il pagamento, il Casellario provvederà a diffidare l'utente inadempiente per poi procedere al recupero coattivo delle somme avvalendosi delle strutture legali dell'INAIL.

Con delibera n. 14 del 25 novembre 2003, il Comitato ha deciso di non notificare agli utenti la richiesta di contributi il cui importo risulti inferiore a 10 Euro.

In occasione dell'attivazione del ramo R.C.A. della banca dati del Casellario, il Comitato, previo parere dell'Avvocatura generale dell'INAIL, ha deciso di considerare per il conteggio dei contributi, a decorrere dal 2003 e nel limite del dieci per cento, i premi di assicurazione relativi alla responsabilità civile auto incassati dalla imprese di assicurazione nell'anno di riferimento.

Il Collegio dei Sindaci ha invece ritenuto che anche i premi relativi alla R.C.A. dovessero rientrare nel computo dei contributi per gli anni precedenti al 2003. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpellato circa la decorrenza di applicazione del criterio di conteggio dei contributi fissato dal decreto legislativo 38/2000, con lettera del 1° ottobre 2004, ha riconosciuto legittima l'interpretazione data alla normativa da parte del Collegio dei sindaci e, considerando il fatto che le imprese di assicurazione usufruivano dei servizi del Casellario già prima della entrata in vigore del decreto legislativo 38/2000, ha stabilito che, ai fini della determinazione dei contributi, vada applicata la disciplina indicata nel predetto decreto che non opera alcuna distinzione tra i soggetti contribuenti.

L'interpretazione del Collegio dei sindaci non è stata però condivisa dall'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA) che ha trasmesso al Comitato un parere redatto dal proprio servizio legale secondo cui "utente" del Casellario è essenzialmente il soggetto tenuto ad alimentarne la Banca dati e solo in virtù di tale conferimento usufruisce del Casellario, sostenendone, attraverso i contributi, gli oneri.

Sempre secondo l'ANIA occorre quindi far riferimento alle disposizioni che stabiliscono la decorrenza dell'obbligo di alimentazione - cui è connesso l'obbligo di contribuzione - per le imprese del ramo R.C.A.

In considerazione della divergenza interpretativa creatasi il Comitato ha ritenuto necessario sottoporre nuovamente l'intera questione al Ministero competente.

Allo stato, peraltro, sono in corso le operazioni di ricalcolo dei contributi per gli anni 2001-2002 e per la parte del 2000 a decorrere

dall'entrata in vigore del decreto 38/2000, al solo fine di rideterminare quella che sarebbe stata la ripartizione teorica dei contributi fra gli utenti secondo la direttiva ministeriale in atto.

6. L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO

Nei precedenti referti è stato illustrato il contenuto della legge n. 493 in data 3 dicembre 1999 che ha riconosciuto, tutelandolo, il lavoro svolto in ambito domestico e istituito la relativa assicurazione obbligatoria per la tutela e il rischio infortunistico per invalidità permanente, gestita dall'INAIL, disponendo che presso l'Ente fosse creato un Fondo autonomo speciale, con contabilità separata, cui sovrintende un Comitato amministratore.

La citata legge ha previsto all'art. 7, comma 4, che l'assicurazione, peraltro entrata in vigore nel 2001, comprenda i casi di infortunio che comportino una inabilità permanente non inferiore al 33%, con esclusione degli infortuni mortali, disponendo però, al successivo comma 5, che entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge stessa il Ministro del lavoro, sentito il parere del predetto Comitato e accertato se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo consenta l'inclusione dell'assicurazione dei casi di infortunio mortale, adotti con proprio decreto i provvedimenti necessari.

Il premio assicurativo unitario era fissato in 25.000 lire annue pari ad euro 12,91. La legge prevedeva, peraltro, all'art. 11 l'eventuale modifica dell'entità del premio assicurativo da parte del predetto Ministro previo parere favorevole del Comitato.

Tali accertamenti e valutazioni non sono ancora intervenuti provocando un comprensibile scontento nella platea degli assicurati tanto più che, ad avviso del CIV, il positivo andamento della gestione avrebbe consentito i previsti interventi migliorativi, previo il necessario monitoraggio.

Si è invece seguito un percorso più ambizioso consistente in una proposta di modifica della legge che comprendeva, oltre alle suddette modifiche, anche l'innalzamento dell'età fino 70 anni per l'obbligo dell'iscrizione e la riduzione del limite minimo di invalidità permanente per l'erogazione della rendita.

L'iter parlamentare di tale proposta di legge non si è svolto con l'attesa celerità e non è ancora giunto a compimento nonostante il tempo

trascorso dal luglio 2002, epoca cui risale la presentazione dei primi progetti di riforma poi confluiti nel testo come sopra delineato.

Sarebbe quindi necessario che, perdurando questa situazione di stallo, si provvedesse quantomeno ad adottare quelle modifiche che richiedono un mero decreto ministeriale, il cui contenuto può considerarsi definito posto che i valori indicativi dell'andamento del fenomeno, dal lato delle prestazioni, sono ormai consolidati.

Le tabelle di cui ai nn. 11, 12, 13 e 14 contengono l'elaborazione degli accadimenti relativi agli esercizi 2002, 2003 ed ai primi nove mesi del 2004.

Dall'esame del trend 2002/2004, si evince che le richieste di prestazioni hanno avuto un andamento crescente fino ad arrivare complessivamente a 3.671 casi al 30 settembre 2004, in correlazione anche all'ampliamento della platea dei soggetti assicurati a seguito delle iniziative assunte e della pubblicizzazione della specifica forma di tutela.

Il numero più elevato di rendite costituite in tutti gli esercizi è rappresentato da eventi con grado di invalidità del 35%.

La maggiore esposizione a rischio (in tutti gli anni) si registra tra le persone di età compresa tra i 61 ed i 65 anni.

A livello territoriale, la Regione Lazio è quella che registra il maggior numero di denuncie di infortunio.

Per quanto attiene alle denunce pervenute all'Istituto sino al 31 dicembre 2002 sono stati appena superati i 1.000 casi annui, anche a causa della scarsa conoscenza della tutela dell'infortunio in ambito domestico e dell'obbligatorietà di iscrizione al Fondo autonomo, mentre per il 2003 il numero è andato oltre 1.400 casi.

Quanto ai tempi per il riconoscimento delle rendite si fa presente che la maggior parte degli indennizzi è definita nell'anno successivo all'accadimento, o anche oltre, per cui né il 2002 né il 2003 offrono dati consolidati in quanto, a fronte dei rispettivi 34 e 22 casi indennizzati alla data del 30 settembre 2004, sono ancora in corso di istruttoria numerosi infortuni.

Per quanto riguarda gli esiti delle definizioni degli infortuni accaduti, la percentuale delle chiusure negative presenta un andamento lievemente decrescente passando dal 100% del 2000 ad una percentuale intorno

all'80% del 2003. Le motivazioni sono da riferire essenzialmente all'insussistenza del grado di invalidità previsto per legge o alla mancata prova dello stesso. Il fenomeno è per lo più imputabile alla novità della tutela assicurativa ed alla iniziale scarsa conoscenza del suo oggetto ed ambito di applicazione.

7. I CONTROLLI

Come già evidenziato nel precedente referto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ha dettato disposizioni di carattere generale in materia di controlli nell'ambito della pubblica amministrazione, obbligatori per i Ministeri, ma derogabili per le pubbliche amministrazioni che, nell'ambito della rispettiva autonomia, possono dotarsi di strumenti adeguati ad attuare tali controlli.

I principi ispiratori di tale normativa sono stati solo parzialmente recepiti dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL con deliberazione del 26 gennaio 2000, n. 26 relativa alle "Norme sull'ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell'art. 43 del regolamento di organizzazione", successivamente modificata ed integrata con deliberazione commissariale in data 19 novembre 2003, n. 889 alla luce del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Tenuto conto del citato complesso normativo l'attuale assetto dei controlli si articola come appresso specificato, mentre per quanto concerne la valutazione della dirigenza si rimanda a quanto si dirà appresso in tema di personale.

A) Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, preordinato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, rientra tra i compiti di ciascun dirigente e, ad un diverso livello, viene esercitato, come segue, dalla Direzione Centrale Ragioneria e dalla Direzione Centrale Ispettorato, nell'ambito delle rispettive competenze, spettando comunque al Collegio dei sindaci le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 2403 c. c.

1) Il Controllo Ispettivo

In base al vigente Regolamento e al connesso Ordinamento amministrativo, è compito della Direzione Centrale Ispettorato svolgere attività ispettiva al fine di rilevare e valutare situazioni particolari, legate prevalentemente ai comportamenti individuali, attivandosi su richiesta del

Direttore generale e per obiettivi specifici. I compiti del suddetto Ispettorato non sono tesi solo a valutare l'operato del personale dell'Istituto sotto il profilo disciplinare, per accertarne la conformità alle disposizioni di legge e dei regolamenti, ma anche a fornire un quadro degli aspetti gestionali che presentano criticità ascrivibili a fattori di tipo regolamentare, organizzativo e procedurale, con l'individuazione dei possibili correttivi.

Su queste basi le 18 indagini ordinarie condotte nel 2003 dalla Direzione Centrale Ispettorato hanno evidenziato talune criticità per le linee produttive relative alle aziende, ai lavoratori ed alle attività strumentali.

2) Collegio dei sindaci

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni di controllo ai sensi dell'art. 2403 c.c., ivi compreso il controllo contabile che continua ad espletare a norma del comma 159 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che, limitatamente ai soli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, contiene l'esplicita deroga all'applicazione dell'art. 2409 bis del codice civile, introdotto dalla recente normativa sulla riforma societaria.

Nell'esercizio delle citate competenze il Collegio ha esaminato e controllato i bilanci di previsione, le note di variazione in corso di esercizio ed i conti consuntivi elaborando apposite relazioni con osservazioni e considerazioni di cui si farà cenno in seguito.

Nell'attività di riscontro degli atti emanati dall'Amministrazione, il Collegio ha formulato puntuali censure in ordine al grado di osservanza della normativa contabile di carattere generale e delle norme regolamentari che attengono al procedimento per l'accertamento delle entrate e l'erogazione delle spese dell'Istituto.

E' stata in proposito richiamata l'Amministrazione allo scrupoloso rispetto delle varie fasi del procedimento amministrativo-contabile essendosi spesso constatato che atti preliminari e presupposti vengono adottati con ritardo rispetto all'atto principale del procedimento, rendendo necessario procedere a sanatorie dell'attività stessa. Tale rilievo è stato formulato in particolare per le autorizzazioni ad eseguire missioni o a partecipare a incontri o convegni.

Sempre in ordine al procedimento è stato osservato che le determinazioni di spesa non contengono tutti gli elementi previsti dai vigenti regolamenti in relazione al loro specifico contenuto cosicché si rende spesso necessario richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali che rallentano notevolmente l'attività di controllo.

In proposito, nel precedente referto, veniva prospettata l'esigenza di porre rimedio a tali discrasie e l'Amministrazione ha in parte ottemperato emanando, nel corso dell'esercizio 2003, istruzioni in materia di riordino delle disposizioni sulle determinazioni di spesa, sulla compilazione del modello 730 on line e provvedendo, seppur nell'ambito dei principi di autonomia che disciplinano l'attività dell'Ente, ad un primo adeguamento dell'ordinamento contabile ai principi ispiratori del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.

Continuando nell'esame dell'attività esplicata dal Collegio deve aggiungersi che un particolare richiamo è stato fatto allo scrupoloso rispetto del principio dell'annualità e della veridicità del bilancio essendosi constatato che nel corso del 2003 sono stati emessi provvedimenti relativi a pagamenti di fatture rimaste inevase nel 2002 con contestuale assunzione dei correlativi impegni.

Una puntualizzazione di carattere generale ed un pressante invito a provvedere, hanno riguardato la necessità di porre in essere, senza indugio, tutte le attività necessarie per rendere operante, in ambito INAIL, un efficace sistema di valutazione dei dirigenti ai fini della erogazione della retribuzione di risultato correlata, come è noto, alla verifica delle prestazioni e delle competenze organizzative dei singoli ma soprattutto al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati.

L'invito formulato dal Collegio va tenuto nella debita considerazione soprattutto con riguardo a quanto detto nel precedente referto circa le carenze connesse al sistema di controllo di gestione ed alle numerose difficoltà che non hanno consentito al Nucleo di valutazione e controllo strategico (NUVACOST) di esprimere una compiuta valutazione sul grado di realizzazione di molti dei traguardi gestionali programmati che si pongono quale necessario presupposto per la valutazione di singoli obbiettivi assegnati ai vari dirigenti.

Come verrà precisato più avanti nel capitolo relativo al personale, il problema rimane ancora irrisolto.

Particolare attenzione il Collegio ha dedicato alla materia della inventariazione, conservazione e discarico dei beni mobili appartenenti all'Istituto con riferimento ai beni che arredano alcuni edifici storici di sua proprietà che contengono pregevoli arredi aventi notevole interesse artistico.

È stato ribadito il principio che ove la causa del mancato rinvenimento del bene, a volte nemmeno inventariato, sia ascrivibile a comportamenti contrastanti con le precise disposizioni relative alla materia, deve essere interessata la competente Procura della Corte dei conti.

È stato in proposito precisato che la relativa denuncia, oltre a contenere la puntuale indicazione dei fatti e circostanze che hanno determinato la perdita del bene, deve indicare la presumibile entità del danno con l'avvertenza che, a tal fine, non rileva tanto il valore del bene nella sua materialità quanto quello, a volte notevolmente superiore, risultante dalle caratteristiche di pregio dell'oggetto.

Alcune osservazioni e rilievi del Collegio hanno avuto origine dalla particolare qualificazione tecnica di alcune branche di attività che fanno capo all'Istituto nel settore, ad esempio, della riabilitazione e protesi.

Il Collegio, infatti, ha trovato difficoltà a conciliare il regime amministrativo cui soggiacciono le attività di un Ente pubblico come l'INAIL con i principi che disciplinano i rapporti con una parte del personale tecnico caratterizzati dalla peculiarità e dalle caratteristiche dell'attività svolta che spesso trovano la loro disciplina in contratti collettivi di categorie diverse dal pubblico impiego, creando incertezza sull'applicazione di alcuni istituti contrattuali.

B) Il controllo di gestione, è inteso a verificare l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e benefici.

Tale controllo, pur rientrando tra i compiti del dirigente, viene esercitato, a norma dell'art.13 delle Norme sull'Ordinamento amministrativo - contabile dell'Ente per tutto il territorio nazionale, da ciascuna struttura

centrale nell'ambito delle rispettive competenze e, complessivamente, dalla Direzione Centrale programmazione organizzazione e controllo.

Il Consiglio di amministrazione verifica trimestralmente lo stato di realizzazione degli obiettivi prefissati e trasmette specifica relazione sull'andamento produttivo e sui profili finanziari al CIV.

Il controllo di gestione ha stentato e stenta a decollare all'interno dell'Ente, tanto che si è dovuto attendere sino al maggio 2005 perché venissero sottoposti al Consiglio di amministrazione i criteri per l'individuazione delle Unità di Previsione di Base (UBP), primo passo per l'avvio della indispensabile contabilità analitica.

Tutto ciò a causa delle difficoltà operative in cui ha versato l'Istituto nel 2001 allorché la trasformazione del sistema informativo fu pressoché contestuale con quella del sistema normativo. Purtroppo le unità territoriali, come rilevato dal CIV nella delibera n. 22 in data 6 maggio 2002, forse per difetto di comunicazione, non ebbero immediata consapevolezza della portata innovativa della migrazione informatica e di conseguenza fu sottovalutato l'impatto che un processo di tale natura avrebbe determinato sulla realtà amministrativa.

Fu pertanto necessario attuare un piano straordinario già posto in essere tra il 2001 ed il 2002, allorché la situazione aveva reso inevitabile agire prioritariamente su alcune condizioni pregiudiziali per ottenere lo smaltimento di quell'arretrato cui si era dovuta dare assoluta priorità sacrificando i risultati connessi agli obiettivi a suo tempo programmati.

Le problematiche emerse hanno palesato difficoltà superiori al previsto tanto che entrambe le relazioni sull'andamento produttivo al 31 dicembre 2003 e 2004 hanno continuato puntualmente a riproporre il programma di recupero definito "Programma nazionale di normalizzazione produttiva e recupero delle giacenze di lavoro arretrato" .

Tale scelta aveva provocato il ridimensionamento dei risultati di qualità.

Occorre pertanto ripetere quanto affermato nel precedente referto circa la necessità di procedere ad una attenta valutazione della situazione e, partendo da un analitico bilancio dei progressi realizzati e di quanto appena detto sul processo di normalizzazione produttiva, formulare un realistico

programma per la cui attuazione dovranno impegnarsi tutti gli organi interessati nell'ambito delle loro specifiche competenze.

C) La valutazione ed il controllo strategico sono disciplinati dall'art.6 del decreto 286/1999. Tale attività - che mira a verificare l'adeguatezza delle scelte compiute per l'attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti - è svolta dal Nucleo di valutazione, che riferisce, in via riservata, con apposite relazioni periodiche, direttamente agli Organi di indirizzo politico, cioè al CIV ed al Presidente dell'Istituto, sulle risultanze delle analisi effettuate.

In particolare, la procedura di nomina del Nucleo di valutazione e controllo trova una disciplina dettagliata nell'art. 12, comma 3, delle Norme sull'ordinamento amministrativo-contabile, ove si precisa che "Il Presidente dell'Istituto propone al CIV, tramite il Presidente di quest'ultimo, i nominativi dei componenti del nucleo di valutazione e controllo strategico e interviene nella seduta dell'organo collegiale al fine di realizzare l'intesa prevista dalle vigenti disposizioni di legge".

Per la costituzione del Nucleo di valutazione dell'INAIL sono occorsi tempi lunghi ed alterne vicende, come riferito nei precedenti referti, a cui si fa esplicito rinvio.

Al riguardo, sembra sufficiente riferire che il Commissario straordinario, con delibera in data 14 gennaio 2004, n. 33, ha ravvisato la necessità di reintegrare l'organismo nella sua originaria composizione - ritenuta più congrua a valorizzarne le funzioni nell'ambito di una gestione ordinaria dell'Istituto - ed esso risulta, pertanto, composto da un membro esterno, che ne assume la presidenza, scelto tra professori universitari di ruolo in materie economiche, giuridiche, contabili ed organizzative; da quattro membri pure essi esterni scelti tra professori universitari di ruolo o esperti estranei alla pubblica amministrazione in materie economiche, giuridiche, contabili ed organizzative; da un dirigente con incarico di livello dirigenziale generale non preposto ad altre strutture dell'Istituto, che ha anche il compito di coordinare le attività operative del personale di supporto.

Il Presidente dell'Istituto, vista la deliberazione del CIV n. 3 del 9 febbraio 2004, ha proceduto alla nomina dei membri esterni e di quello interno con determinazione n. 2 del 10 febbraio 2004. I predetti membri durano in carica un triennio e sono rinnovabili.

Nella relazione annuale per il 2003, il Nucleo ha espresso tra l'altro le seguenti osservazioni.

Per le malattie professionali ha auspicato un apposito provvedimento normativo sul riconoscimento delle "probabilità di causa" nell'accertamento della ricorrenza della malattia professionale, a valere per l'ipotesi in cui la relativa previsione - inserita nella proposta organica di riforma del T.U. n. 1124/1965 in corso di perfezionamento - non venga recepita o debba scontare tempi lunghi per l'approvazione.

Per gli infortuni in itinere ha segnalato la necessità di interventi tesi a diramare istruzioni operative per l'omogeneità delle valutazioni mediche, al fine di migliorare la qualità dei provvedimenti dell'Istituto e tendere all'abbattimento del fenomeno del contenzioso amministrativo e giudiziario.

Per quanto attiene all'organizzazione, ha auspicato il completamento del decentramento e della regionalizzazione dell'Istituto con il trasferimento organico di attribuzioni orientato all'assunzione piena da parte delle sedi regionali e locali, delle funzioni di erogazione diretta dei servizi.

Conclusivamente ha segnalato la rilevante entità dei residui attivi e passivi; la diminuzione delle entrate della gestione patrimoniale a conferma della stasi dei livelli di consistenza patrimoniale inadeguati a far fronte alle riserve tecniche; la sostanziale invarianza dell'incidenza percentuale delle spese di funzionamento sulle spese per prestazioni istituzionali; la sottostima delle riserve tecniche palesemente superiori al tasso di redditività degli investimenti; la formazione del disavanzo finanziario attuariale.

Seppur non ricomprese fra le tipologie dei controlli dettati per la Pubblica amministrazione con decreto legislativo in data 30 luglio 1999 n. 286, particolare rilevanza assumono per l'Ente sia l'attività di vigilanza del CIV sia quella di vigilanza assicurativa.

Sulla prima si è ampiamente riferito in relazione ai singoli argomenti oggetto del referto.

Sulla seconda, che ha la funzione di garantire, in linea con gli indirizzi governativi, l'impegno dell'Ente sul fronte dell'evasione e dell'elusione, si riferisce qui di seguito.

La Vigilanza Assicurativa

La lotta all'evasione si concretizza nella verifica della regolarità contributiva delle aziende, quella all'elusione nell'individuazione del lavoro irregolare, con particolare riferimento al lavoro c.d. "nero" o "sommerso".

Per quanto concerne l'attività in concreto svolta nell'espletamento della vigilanza assicurativa nel corso dell'anno 2003, si fa presente che sono stati realizzati n. 28.429 interventi ispettivi svolti nei confronti di aziende sottoposte a controllo, sono stati individuati n. 16.724 aziende non regolari ed accertati n. 19.639 lavoratori in nero.

Tale attività, che è il risultato di azioni di vigilanza ispettiva ordinaria (strettamente connessa all'attività istituzionale) e di azioni svolte in sinergia con gli altri Enti, nella forma di vigilanza coordinata o congiunta ed integrata, ha determinato l'accertamento di un'evasione contributiva per premi omessi pari ad euro 85.773.921.

Sempre nel corso dell'anno 2003 risultano svolti ulteriori n. 5.694 accertamenti per la verifica delle cause e circostanze degli infortuni e della esposizione a rischio di malattie professionali.

L'art. 8, comma 2, della legge n. 30 in data 14 febbraio 2003 ha delegato il Governo ad emanare provvedimenti finalizzati anche al "riordino della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro" fissando, tra l'altro, il principio (cfr. lettera g) della razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con l'attribuzione del coordinamento operativo alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate da una specifica Direzione generale da istituire nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Deve in proposito convenirsi con le valutazioni fatte dal CIV nel senso che la disposizione, pur comportando una oggettiva limitazione dell'autonomia organizzativa dell'Istituto, può e deve essere considerata

come strumento per un proficuo rafforzamento della filosofia delle sinergie fra pubbliche amministrazioni, con possibili ricadute positive in termini di semplificazione e razionalizzazione nei rapporti con l'utenza destinataria dell'attività ispettiva.

IL CIV ha inoltre aggiunto che rimane naturalmente impregiudicata la possibilità di intervenire affinché la nuova disciplina non attenui la specificità della vigilanza esercitata dall'INAIL né limiti gli interessi dell'Istituto in particolare sul versante dell'accertamento del premio.

Va peraltro osservato che il decreto legislativo in data 23 aprile 2004, n.124, ha dato attuazione alla delega sopra citata prevedendo che, nell'ambito delle direttive operative dettate dalla citata Direzione generale istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Direzioni rispettivamente regionali e provinciali del lavoro coordinino l'esercizio delle funzioni ispettive razionalizzando l'attività di vigilanza al fine di evitare duplicazione di interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione.

A tal fine consultano almeno ogni tre mesi i direttori, competenti per territorio, dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.

Su tutte le amministrazioni interessate incombe comunque l'onere di comunicare alle altre, mediante strumenti telematici, i nominativi dei datori di lavoro sottoposti ad ispezioni, immediatamente dopo le ispezioni stesse; esse possono inoltre costituire gruppi di intervento straordinario per contrastare specifici fenomeni di violazione di norme poste a tutela del lavoro e della previdenza ed assistenza obbligatoria.

Non si può omettere di segnalare, infine, una particolare e recentissima competenza riconosciuta alle Direzioni del lavoro: esse potranno vigilare anche sul rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'attribuzione di tali competenze trova fondamento nella nuova previsione del comma 2 dell'art. 22 della legge 241/1990 introdotta con la legge 11 febbraio 2005, n.15.

Con specifico riferimento alla verifica dei casi mortali e di elevata gravità è stato messo a punto, in sinergia con gli altri soggetti istituzionalmente deputati alla prevenzione (ISPESL, Regioni, servizio prevenzione delle ASL), un modello per la rilevazione delle informazioni relative alle modalità di accadimento degli infortuni per la costituzione di una banca dati utile sia ai fini informativi che per iniziative prevenzionali.

8. LE CONSULENZE

Nel corso dell'esercizio 2003 l'Istituto si é avvalso della collaborazione di consulenti esterni sostenendo una spesa complessiva di euro 237.188,26 notevolmente inferiore a quella sostenuta nei precedenti esercizi come evidenziato dal prospetto che segue.

Anno 2001	Anno 2002	% 2002 su 2001	Anno 2003	% 2003 su 2002
1.747.440,34	701.535,29	-59,08	237.188,26	-66,19

Tale risultato consegue ad una attenta azione di contenimento delle spese non istituzionali che il Commissario straordinario ha ritenuto necessario ridisegnare in aderenza alle direttive adottate dal Governo sia con riguardo alla spesa pubblica in generale sia nel settore specifico degli studi e consulenze affidate ad esperti esterni.

Come risulta dalle tabelle allegate in calce al numero 15 a-b-c-d, dove sono indicati i dati generali relativi ad ogni incarico affidato, dette consulenze hanno dato luogo alla stipula di convenzioni o all'affidamento di incarichi di studio principalmente nei seguenti settori di attività:

- esigenze degli Organi istituzionali a supporto della programmazione strategica e delle politiche comunicative;
- sistema di qualità e certificazione di processi produttivi;
- sviluppo in campo sanitario, protesico e riabilitativo.

Come per gli anni passati, anche nel periodo in esame, per la scelta del contraente si è proceduto, in linea di massima, con la trattativa privata; in alcuni casi, su precise indicazioni degli organi dell'Istituto, si è proceduto con chiamata diretta di esperto di comprovata esperienza nel campo interessato alla consulenza.

In linea generale si è fatto ricorso ad apporti consulenziali esterni soltanto in presenza di esigenze non fronteggiabili con professionalità